

REGOLAMENTO (CE) N. 984/2004 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 2004****recante trentaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 11 maggio 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di mo-

dificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2004.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 950/2004 della Commissione (GU L 173 del 7.5.2004, pag. 6).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

- 1) Al Furqan [alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association of Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, i) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, j) Istikamet, k) In Siratel]. Indirizzi: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia-Erzegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina.
 - 2) Taibah International — Bosnia Offices [alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association]. Indirizzi: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Erzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Erzegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina.
-